

Scheda

Legge regionale n. 32 “Conservazione e valorizzazione del patrimonio geologico”

Dopo Emilia Romagna, Liguria, Marche, Lazio, Puglia, Sicilia e Calabria anche la Basilicata si è dotata di una normativa in favore della memoria che si sedimenta e resiste al dispetto del tempo, e costituisce l'identità più visibile della terra.

Approvata il 13 Agosto 2015 in Consiglio regionale, la legge n. 32 inerente la “Conservazione e valorizzazione del patrimonio geologico” pone l'accento su una questione ormai sempre più decisiva nell'ottica di un'amministrazione che sappia guardare con attenzione alle esigenze dei territori, non solo dal punto di vista tecnico-progettuale, ma anche e soprattutto culturale: la comprensione profonda del paesaggio, inteso come realtà viva e non come oggetto da museo, con le sue testimonianze geo-idro-pedo-paleontologiche e carsiche capaci di tradursi in risorse fruibili da tutta la collettività.

Una legge, questa proposta dagli esponenti del Psi e Pd, Francesco Pietrantuono e Vincenzo Robortella, in primis per mettersi in riga con le disposizioni nazionali (a partire dalla Legge Bottai del 1 Giugno 1939, n. 1089 con la quale si attribuivano alle Regioni e agli enti locali alcune competenze precedentemente riservate allo Stato e, in particolare, quelle relative alla valorizzazione, conservazione, tutela e fruizione dei beni culturali). E, poi, per allinearsi con quelle internazionali ed europee

(tra tutte la “Dichiarazione internazionale dei diritti della memoria della Terra”, approvata nel 1991 in Francia e la Raccomandazione REC (2004) 3, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 5 Maggio dello stesso anno, sulla Conservazione del patrimonio geologico definito come “l'insieme di risorse naturali non rinnovabili, di valore scientifico, culturale o educativo, quali formazioni o strutture geologiche, forme del paesaggio o giacimenti paleontologici e mineralogici [...] che permettono di riconoscere, studiare e interpretare l'evoluzione della storia geologica della terra e dei processi che l'hanno interessata) e delle aree speciali”.

Nel dettaglio, con l'articolo 1, la massima Assise regionale si riconosce garante dello sviluppo sostenibile, impegnandosi formalmente a promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la protezione del patrimonio naturale, paesaggistico e geologico della Basilicata, anche al di fuori delle sue aree protette.

Nell'articolo 2, invece, si individuano e definiscono i concetti di “geodiversità”, di patrimonio geologico (l'insieme di geositi e aree carsiche) e speleologico (l'insieme degli ambienti sotterranei come le grotte naturali, le cavità artificiali, le aree sorgive, i geositi ipogei o i sistemi carsici, sia ipogei che epigei) in modo da renderne univoca e chiara l'interpretazione. Se i primi due articoli delineano i

contenuti e gli obiettivi generali della legge, il “focus” centrale e più pragmatico è nei quattro successivi, dal terzo al settimo articolo, con cui vengono istituiti, presso l'ufficio geologico regionale, i due catasti di riferimento: quello dei geositi e quello speleologico al fine di “assicurare la conoscenza e la conservazione del patrimonio geologico”. Si tratta di una sorta di banca-informativa consultabile pubblicamente on line attraverso il portale cartografico informativo della Regione Basilicata (Rsdi) che verrà arricchita annualmente dai dati, frutto delle attività di ricerca e studio di associazioni, università e enti locali ai quali viene conferito un ruolo di primaria importanza per l'ampliamento delle conoscenze.

Gli articoli 8, 9 e 10 circoscrivono con maggiore precisione gli “attori” (Ordine dei Geologi, Istituti di ricerca, Corpo forestale e speleologico regionale, Consulta, Università della Basilicata, Cnr, Associazioni ambientali e naturalistiche) coinvolti nella gestione e pianificazione, nonché specificano le modalità di progettazione e intervento all'interno dei geositi, così come disposto dalla legge quadro sulle aree protette (Aree Sic e Zps della Rete Natura 2000) per la preservazione degli habitat naturalistici. In tal senso previste attività sia di carattere pubblico sia privato: dall'avvio di corsi per la creazione di figure specifiche (guide) a promozio-

ne e tutela del territorio, al finanziamento di progetti di ricerca e al recupero di siti degradati di particolare pregio e interesse, a pubblicazioni di carattere culturale e scientifico in grado di attivare percorsi virtuosi di consapevolezza territoriale.

I restanti sei articoli determinano gli oneri finanziari (200 mila euro sono stati stanziati nel corso del 2015, mentre i successivi saranno calcolati in base alla determinazione della Legge di Stabilità), le sanzioni (fino a 10 mila euro in violazione dei divieti esplicitati nell'articolo 8 al comma 4) e le funzioni di controllo, sorveglianza e i divieti alle quali si dovranno attenere il Corpo forestale dello Stato, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico nonché i Comuni nei quali ricadono le emergenze geologiche.

L. L.

Foto da archivio Consiglio regionale della Basilicata

